

TRATTAMENTO ECONOMICO MALATTIE dal 1 giugno 2008

MODALITA' DI RIMBORSO

Le richieste di rimborso relative al trattamento economico per le assenze dal lavoro a causa di malattia devono essere spedite alla Cassa Edile di Siena con le seguenti modalità:

- 1) **Inserimento dell'evento nel Modello Unico Telematico (MUT);**
- 2) **I certificati di malattia e le buste paga degli operai devono essere inviati entro la fine del mese successivo a quello di riferimento tramite e-mail all'indirizzo martinagraziani@cassaedilesiena.it.**

CALCOLO RIMBORSO

giorni INPS (1) x paga oraria (2) x orario settimanale (3) x coefficiente (4) : 6 = RIMBORSO

- 1) **giorni INPS:** indicare i giorni feriali, compreso il sabato, che sono coperti dal certificato medico di malattia; si tratta degli stessi giorni indicati nel modulo di rimborso presentato all'I.N.P.S.
- 2) **la paga oraria** è composta esclusivamente da: paga base + indennità di contingenza + indennità territoriale di settore + elemento economico territoriale 1/1/1998;
- 3) **l'orario settimanale** contrattuale, di norma, è di 40 ore; nel caso part-time indicare l'orario ridotto.
- 4) **coefficienti:**

pagamento carenza (primi tre giorni) in relazione alla durata della malattia
coefficienti operai
e apprendisti

giorni di durata della malattia

fino a 6	100% a carico impresa	**
da 7 a 12	50% a carico impresa	***
da 7 a 12	50% a carico cassa edile	0,500
da 13	tutto a carico cassa edile	1,000

** in base all'accordo provinciale del 19/07/2006, deve essere pagata al 100% fino a 5 eventi nell'anno, indipendentemente dal rimborso Cassa Edile

*** in base all'accordo provinciale del 19/07/2006, deve essere pagata al 50% fino a 5 eventi nell'anno, indipendentemente dal rimborso Cassa Edile

giorni successivi alla carenza

dal 4° al 20°	0,330
da 21° al 180°	0,107
dal 181° al 270°	0,500 *
dal 271° al 365°	0,500 *

* solo per le giornate non indennizzate dall'INPS

N.B. Rimangono sempre a carico dell'impresa gli importi che derivano dall'applicazione dei coefficienti indicati alla lettera (B) di cui alla tabella CNCE allegata

CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE PER GRATIFICA NATALIZIA E FERIE (18,50%) E DELL'ACCANTONAMENTO (14,20%) RELATIVI AI GIORNI DI ASSENZA PER MALATTIA

giorni lavorativi x orario giornaliero x paga oraria = retribuzione imponibile

retribuzione imponibile x 0,185 = maggiorazione 18,50%

retribuzione imponibile x 0,142 = accantonamento 14,20%

Gli importi sono determinati calcolando le percentuali sulla retribuzione lorda che l'operaio avrebbe maturato **nei giorni lavorativi** se non fosse stato assente dal lavoro per malattia.

Gli elementi della retribuzione da considerare sono: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e, se dovuti, utile di cottimo e maggiorazione capisquadra.

La maggiorazione (**18,50%**) deve essere inserita in busta paga assoggettandola a contributi INPS e ritenute fiscali, mentre l'importo relativo all'accantonamento (**14,20%**) deve essere trattenuto dalla busta paga e versato alla Cassa Edile.

Malattia	Infortunio e malattia professionale
1) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 7 giorni: 0,5495 <p style="text-align: center;">A = 0,500 B = 0,0495</p>	1) dal 4° al 90° giorno di assenza: 0,2538 <p style="text-align: center;">A = 0,234 B = 0,0198</p>
2) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 14 giorni: 1,0495 <p style="text-align: center;">A = 1,000 B = 0,0495</p>	2) dal 91° giorno in poi: 0,0574 <p style="text-align: center;">A = 0,045 B = 0,0124</p>
3) dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate dall'Inps: 0,3795 <p style="text-align: center;">A = 0,330 B = 0,0495</p>	
4) dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate dall'Inps: 0,1565 <p style="text-align: center;">A = 0,107 B = 0,0495</p>	
5) dal 181° al 270° giorno per le giornate non indennizzate dall'Inps: 0,5495 <p style="text-align: center;">A = 0,500 B = 0,0495</p>	
Per gli apprendisti il coefficiente per le giornate non indennizzate dall'Inps è pari a 0,5495. <p style="text-align: center;">A = 0,500 B = 0,0495</p>	

Dalla lettura della tabella si evince che la parte di quota oraria da utilizzare per calcolare l'importo da conguagliare con la Cassa Edile o da rimborsare da parte della Cassa, sia sempre quella indicata dalla lettera "A", mentre la parte relativa alla lettera "B" rimarrà a carico dell'impresa.

Si invitano pertanto le Casse Edili a voler fornire alle imprese iscritte indicazioni operative in tal senso.

Con i migliori saluti.

Il Vice Presidente
Massimo Viorii

Il Presidente
Vittorio Barbato


